

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale
Il Presidente

Firenze, 11 agosto 2025

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Uso Sostenibile Suolo e Risorse Idriche (DG USSRI)

OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Chiarimenti in relazione alla corretta applicazione del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e, in particolare, con riguardo la gestione dei depositi di rifiuti aventi origine antecedente al DPR 915/82, ove non ricorrono i presupposti di una procedura ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/2006.

Il presente interpello viene presentato ai sensi dell'art. 3-septies del D. Lgs. n. 152/2006, così come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 108 del 2021 e riguarda il seguente tema.

Depositi di rifiuti aventi origine antecedente al DPR 915/82, ove non ricorrono i presupposti di una procedura ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/2006.

Di recente in Regione Toscana è emersa l'esigenza di intervenire sui depositi aventi origine antecedente al DPR 915/82 che, a causa di eventi meteorici eccezionali dovuti ai cambiamenti climatici, necessitano di ripristino in particolare a causa di cedimenti e/o presenza di rifiuti esposti, in assenza dei presupposti di cui al Titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006.

Dato atto che per i suddetti accumuli non si riscontrano norme che impongono un obbligo generalizzato di intervento, essendo stati realizzati in assenza di specifici standard tecnici di tutela ambientale (è noto infatti che le discariche chiuse prima del 16/07/2001 come definito dal D.lgs. 36/2003 non sono soggette ad obbligo specifico di adeguamento), ma nel rispetto della legislazione vigente all'epoca, si ritiene che:

- il problema di stabilità e/o cedimento dell'accumulo, possa rappresentare un rischio per l'ambiente, la salute o la sicurezza per il quale è necessario intervenire in urgenza;

- il problema dei rifiuti esposti, seppur in assenza dei presupposti di cui al Titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006, possa rappresentare una condizione di degrado dell'area con conseguente necessità di intervento d'urgenza;

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

Il Presidente

pertanto richiamati gli articoli 54, comma 4 e 50, comma 5 del D.lgs n. 267/2000;

SI RICHIEDE

se Codesto ILL.MO Ministero ritenga che:

- sussistendone i presupposti di cui alle citate disposizioni, le sole procedure attivabili riguardo i suddetti accumuli possano essere quelle regolate da apposite ordinanze sindacali nei riguardi dei soggetti responsabili e, qualora questi non siano individuabili o siano inadempienti e in assenza di soggetti terzi interessati ad intervenire, con intervento in sostituzione da parte del Comune;

- nel caso di accumulo di proprietà pubblica o nel caso in cui l'amministrazione comunale intervenga in sostituzione, l'intervento di ripristino sia da approvare da parte Comune, quale opera pubblica. In tal caso, la progettazione dell'intervento, raccolte tutte le informazioni utili per quanto possibile, anche tramite indagini dirette e indirette (inquadramento territoriale ed urbanistico, inquadramento geologico, idrogeologico e idrologico dell'area, ricostruzione storica dell'accumulo, rifiuti affioranti, utilizzo e condizioni attuali dell'area, eventuali segni di instabilità, presidi ed altre strutture eventualmente esistenti e loro stato, qualità delle matrici ambientali), e a seguito di un'adeguata valutazione costi benefici di ordine ambientale e di salute pubblica, sarebbe da sviluppare secondo le Norme Tecniche di Costruzione (NTC) vigenti e, ove tecnicamente possibile, privilegiando l'ingegneria naturalistica.

Si richiede se, in ogni caso, in assenza della verifica delle casistiche verificatisi, è opportuno procedere comunque, per tali accumuli, in caso di rischi presenti e potenziali con un monitoraggio laddove ci sia il rischio che in futuro si possa presentare una delle condizioni di cui sopra.

Si richiede se è condivisibile che la valutazione dell'eventuale necessità di monitoraggi sia effettuata dal Comune, sentita l'ARPA competente e per gli aspetti ambientali o l'azienda USL per gli aspetti sanitari e sulla base degli esiti delle indagini preliminari a cura del soggetto interessato.

Si richiede, se le eventuali valutazioni di cui sopra, possano essere comunque estese anche ad altri possibili casistiche di necessità di ripristino che si possano verificare su tali tipi di accumuli in assenza dei presupposti di cui al titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006.

Cordiali saluti

Eugenio Giani